REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA PUGLIA

composta dai seguenti magistrati:

dott. Pasquale Daddabbo Presidente

dott. Pierpaolo Grasso Consigliere relatore

dott. Marcello Iacubino Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al **n. 37659** del registro di segreteria, sul conto giudiziale n. 19145 reso da Pezzuto Cosimo Antonio (C.F.: PZZCMN55R21B792O), nella qualità di economo del Comune di Carmiano per l'esercizio finanziario 2021;

Visto l'atto di deferimento del Magistrato relatore n.351/2024 e relativo verbale del revisore;

Uditi nell'udienza pubblica del 13 novembre 2024 con l'assistenza del Segretario Maria Teresa Savino - relatore il Consigliere Pierpaolo Grasso -, il P.M., in persona del S.P.G. Fernando Gallone, nonché l'agente contabile ed il Segretario generale del Comune di Carmiano;

Esaminati gli atti di causa;

FATTO E DIRITTO

1. Con la relazione indicata in epigrafe il Magistrato istruttore ha chiesto il deferimento al Collegio del suindicato conto giudiziale rilevando diverse

irregolarità che possono di seguito riassumersi:

1) Tardivo deposito del conto, avvenuto in data 27 settembre 2022, solo a seguito di formale richiesta di aggiornamento dell'elenco degli agenti contabili e di segnalazione di omesso deposito dei conti. Il relatore ha segnalato, poi, l'invio di un ulteriore prospetto delle spese economali sostenute, successivamente all'avvio dell'istruttoria, recante la data del 30 maggio 2024 a correzione dei dati riportati nel precedente modello.

2) Chiusura del conto con un avanzo di gestione – e non in pareggio – che, al momento della relazione risultava non interamente riversato in tesoreria, per un importo pari ad € 666,20

3) Assenza di richiesta e di autorizzazione del responsabile del settore a base di alcuni acquisti di beni ovvero acquisti di beni diversi rispetto a quelli effettivamente richiesti, in violazione dell'art.110 del Regolamento di contabilità dell'amministrazione comunale, nonché effettuazione di spese non aventi il requisito di urgenza ed imprevedibilità legittimante il ricorso alla procedura economale ed assenza di giustificativi di spesa "parlanti" a comprova dell'esborso effettuato.

4) Sforamento del limite massimo, pari ad Euro 500,00, per singola spesa economale in ragione del frazionamento dell'acquisto avvenuto nella stessa data presso un medesimo fornitore in occasione di una visita istituzionale.

5) Effettuazione di spese non discaricabili aventi ad oggetto la realizzazione di manifesti in occasione di lutti familiari di dipendenti comunali per un importo complessivo pari ad € 36,60

2. Con memoria depositata in giudizio l'agente contabile ha presentato osservazioni in merito ai profili di irregolarità sopra illustrati, fornendo

alcuni chiarimenti, evidenziando, inoltre, di aver proceduto al riversamento in tesoreria della somma pari ad Euro 666,20, allegando relativa reversale di incasso.

3. All'udienza del 13 novembre 2024, le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.

La causa è stata dunque posta in decisione.

4. Analizzando i singoli profili evidenziati dal magistrato relatore, il Collegio non può che confermare l'irregolarità del conto giudiziale in oggetto con riferimento a tutti i rilievi formulati nella relazione.

4.1. Con riferimento alla prima osservazione appare palese il ritardo nella presentazione del conto giudiziale e la modifica *in itinere* del conto stesso che ha portato, di fatto, alla presentazione di un nuovo conto in data 30 maggio 2024. Tale circostanza pone in evidenza il grave inadempimento dell'agente contabile - e conseguentemente dell'amministrazione comunale del tutto assente nell'attività di verifica formale e sostanziale di regolarità del conto – tenuto ex *lege* al rispetto di una serrata tempistica volta a consentire l'approvazione del conto giudiziale ed il successivo invio alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti ex art.233 d.lgs.267/2000.

4.2 Altrettanto grave si appalesa la mancata chiusura in pareggio del conto giudiziale in chiaro dispregio del punto 6.4., comma 2, dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011, e la successiva inspiegabile mancata restituzione dell'avanzo di amministrazione che, invero, è avvenuta solo a seguito della rilevazione dell'irregolarità da parte del magistrato relatore. Le giustificazione rese al riguardo dall'agente contabile nella memoria depositata in udienza appaiono volte ad evidenziare carenze organizzative

dell'ente ma non forniscono alcuna motivazione tecnica alla base della constatata violazione, sanata – è bene ripeterlo – solo a seguito dell'intervento del Magistrato relatore.

4.3 I successivi rilievi, riguardanti il mancato rispetto dei requisiti per poter procedere alle spese economali per assenza di autorizzazione, per difformità dell'acquisto rispetto a quanto richiesto nonché per il sostanziale sforamento del limite di spesa, appaiono fondate in quanto violative dei basilari principi posti a base del regime economale, volto a soddisfare specifici requisiti di urgenza in relazione a spese minute necessarie per l'elementare funzionamento della macchina amministrativa. Va tuttavia, rilevata l'utilità intrinseca delle spese effettuate per le quali lo stesso Magistrato relatore, fra l'altro, ha ritenuto di non esprimere un giudizio di non discaricabilità.

4.4 L'unica categoria di spese non discaricabili evidenziate nella relazione ha ad oggetto l'acquisto di manifesti in occasione di lutti familiari di dipendenti comunali per complessivi € 36,60.

Sul punto l'agente contabile ha dato contezza della disposizione prevista dall'art.108 del regolamento di contabilità dell'ente che prevederebbe l'utilizzo del fondo economale anche per spese minute ed urgenti per il funzionamento dell'ente, indicando fra esse anche quelle per onoranze funebri, nonché dell'art.4 del regolamento per le spese di rappresentanza che prevede la possibilità di effettuare spese per "necrologi e telegrammi".

Al riguardo il Collegio deve rimarcare che tale prassi è palesemente illegittima non essendo in alcun modo possibile che l'amministrazione effettui siffatte spese ogni qualvolta venga a mancare un familiare di un proprio dipendente, in ragione dell'assoluta estraneità delle stesse alle

finalità istituzionali dell'ente e della loro non riconducibilità neanche ad esigenze di rappresentanza in ragione dell'assenza di accrescimento di prestigio conseguente alle spese in questione.

Appare evidente, quindi, che l'interpretazione data alla norma regolamentare suindicata non è conforme ai parametri di legalità che devono orientare l'azione amministrativa che, quindi, sul punto necessita di un necessario *revirement* al fine di evitare il ripetersi di siffatte inusitate spese.

Tuttavia, in ragione dell'episodicità (solo due ordini economali), dell'esiguo valore economico delle stesse nonché dell'equivoca interpretazione data dall'amministrazione comunale alla disposizione regolamentare cennata, si ritiene di non addebitare le somme suindicate all'agente contabile, ritenendo sussistente la buona fede nel suo operato.

5. Alla luce di quanto sopra, non essendoci ammanchi, la pronuncia di irregolarità per i profili di cui ai precedenti paragrafi assume valenza meramente monitoria in vista della gestione degli esercizi futuri.

Tuttavia dalla declaratoria di irregolarità del conto giudiziale in esame consegue la condanna del Sig. Pezzuto Cosimo Antonio al pagamento delle spese di giudizio, quali liquidate dalla Segreteria con nota in margine.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Puglia, definitivamente pronunciando nel giudizio **n.37659,** dichiara irregolare il conto n. 19145 reso da Pezzuto Cosimo Antonio (C.F.: PZZCMN55R21B792O), nella qualità di economo del Comune di Carmiano per l'esercizio finanziario 2021 senza alcun addebito.

Condanna il Sig. Pezzuto Cosimo Antonio al pagamento delle spese di

giustizia quali liquidate dalla Segreteria con nota in margine.

Così deciso in Bari nella Camera di Consiglio del 13 novembre 2024.

L'ESTENSORE Il PRESIDENTE

Pierpaolo Grasso Pasquale Daddabbo

Depositata in segreteria il giorno 8 gennaio 2025

Il Funzionario

Maria Teresa Savino

Ai sensi dell'art. 31, comma 5, del D. Lgs. 26 Agosto 2016 n. 174, le spese di giustizia del presente giudizio sino a questa decisione si liquidano in € 144,00.
Il Funzionario
Maria Teresa Savino